Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.10 ANNO 2026

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

considerato che l'appartamento sito nel Centro Storico di Serravalle - Via Flavio Biondo n.1, distinto catastalmente al Foglio di Mappa 6 Particella n.192 Subalterni 18-31, è stato interessato da un incendio divampato nella prima mattinata odierna;

viste le operazioni di spegnimento e gli interventi di prima messa in sicurezza dell'area operati dalla Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile e delimitata fin da subito l'area con bandella;

considerato che, in esito al sopralluogo effettuato nella mattinata stessa dai funzionari tecnici del Servizio Protezione Civile, è emerso che le strutture del solaio di calpestio del terrazzo di pertinenza dell'appartamento, che costituiscono solaio di copertura di due autorimesse al piano inferiore (locali distinti ai subalterni 19-20), nonché le pareti portanti di tale solaio risultano interessate da un evidente dissesto statico pregresso;

Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

l'interdizione dell'accesso e dell'utilizzo dell'unità abitativa interessata e dell'annesso terrazzo di pertinenza distinto catastalmente al Foglio di Mappa 6 Particella n.192 Subalterni 18-31, nonché delle autorimesse censite ai Subalterni 19-20 della medesima particella catastale.
L'interdizione sarà rimossa con ulteriore ordinanza a seguito di consegna allo scrivente Servizio di una relazione redatta da un tecnico abilitato contenente dichiarazione di idoneità all'utilizzo degli impianti gas e elettrico interessati dall'incendio e valutazione di sicurezza delle strutture, a seguito di realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza e di consolidamento necessari, previo ottenimento delle autorizzazioni da parte degli uffici competenti. E' fatto obbligo alla proprietà di provvedere, senza necessità di domanda preventiva, alle sole opere provvisionali indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni.
L'accesso alle unità immobiliari interdette è consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

Si notifica ai proprietari dell'immobile interessato per il rispetto della presente ordinanza fino a revoca della medesima e al Corpo di Polizia Civile per quanto di propria competenza.
L'ordinanza è oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.
Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 10 giugno 2026/1725 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni

Firmato digitalmente da: Pietro Falcioni
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 10/06/2026 08:21:52

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00055907 del 10/06/2026